

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«CENTROBANCA 2002/2008 CON RIMBORSO INDICIZZATO ALL'AZIONE ORDINARIA
TELECOM ITALIA» DI NOMINALI EURO 26.539.000
ISIN: IT0003273338

Art. 1 - Importo, tagli e titoli

Il Prestito Obbligazionario «CENTROBANCA 2002/2008 CON RIMBORSO INDICIZZATO ALL'AZIONE ORDINARIA TELECOM ITALIA» è emesso da Centrobanca S.p.A. (di seguito anche l'«Emittente») in un importo di nominali Euro 26.539.000 ed è costituito da n° 26.539 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna. Il prestito obbligazionario sarà accentrato dalla data di emissione presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse a 86,5/100 cioè al prezzo di Euro 865 per ogni obbligazione di nominali Euro 1.000, in data 6 maggio 2002.

Art. 3 - Godimento

Le obbligazioni hanno godimento dal 6 maggio 2002.

Art. 4 - Data di emissione e durata

Il prestito è emesso in data 6 maggio 2002 e ha una durata di sei anni e pertanto sarà rimborsato integralmente in un'unica soluzione il 6 maggio 2008, salvo rimborso anticipato di cui al successivo art. 6.

Art. 5 - Modalità di rimborso a Scadenza

Alla data di scadenza, 6 maggio 2008, l'obbligazionista riceverà, per ogni taglio minimo del titolo un importo in Euro correlato all'andamento dell'azione ordinaria TELECOM ITALIA.

L'importo, al lordo di ogni tassa od imposta di cui al successivo art.12, verrà determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo, con riferimento a ciascuna obbligazione, secondo la formula seguente:

$$N = Eur\ 1.000 + \left\{ \text{Max} \left[\left(\frac{P_t - (130\% * P_0)}{(130\% * P_0)} * 1.000 \right); 0 \right] \right\}$$

dove

N : sta ad indicare l'importo da corrispondere a scadenza per ciascun taglio minimo sottoscritto;

P_t : sta ad indicare il Prezzo di Riferimento dell'azione ordinaria TELECOM ITALIA del 22 Aprile 2008 e comunicato dalla Borsa Italiana S.p.A. e rilevato sulla pagina Reuters TIT.MI alla voce Ref. Cls.;

P₀ : sta ad indicare il Prezzo di Riferimento dell'azione ordinaria TELECOM ITALIA del 6 Maggio 2002 e comunicato dalla Borsa Italiana S.p.A. e rilevato sulla pagina Reuters TIT.MI alla voce Ref. Cls.

L'importo da corrispondere a scadenza verrà arrotondato al centesimo di Euro per eccesso o difetto.

Ai fini del presente articolo:

- per «Prezzo di Riferimento» si intende il valore del Prezzo di Riferimento dell'azione ordinaria TELECOM ITALIA come determinato dalla Borsa Italiana S.p.A. e come rilevato sul circuito Reuters alla pagina TIT.MI alla voce Ref. Cls (o in futuro su qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) ovvero su altre fonti di equipollente ufficialità.

Eliminato: negoziazione secondo l'orario normale.

Eliminato: Dow Jones EURO STOXX 50SM

Art. 6 - Rimborso anticipato

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato integrale delle obbligazioni in circolazione alle seguenti date ed al prezzo di rimborso, comprensivo del premio di rimborso, nelle misure sottoindicate:

- al 6.05.2005 : prezzo di rimborso 110/100
- al 6.05.2006 : prezzo di rimborso 115/100
- al 6.05.2007 : prezzo di rimborso 120/100

previo preavviso da pubblicarsi su un quotidiano nazionale almeno 15 giorni di calendario prima della data prevista per il rimborso anticipato.

Art. 7 - Eventi di turbativa del mercato

Qualora nel giorno previsto per la rilevazione del Prezzo di Riferimento delle azioni ordinarie TELECOM ITALIA non sia possibile rilevare il Prezzo di Riferimento quale sopra definito, sia per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato che per qualsiasi altra causa, L'Agente di Calcolo provvederà a determinare, a propria discrezione, secondo buona fede, un prezzo a valere ai fini del presente regolamento quale Prezzo di Riferimento.

Per Eventi di turbativa del Mercato, s'intende qualsiasi dei seguenti accadimenti:

- la limitazione o la sospensione delle negoziazioni sulle azioni ordinarie TELECOM ITALIA e la limitazione o sospensione delle negoziazioni sulla Borsa Italiana S.p.A..
- La limitazione, sospensione od impossibilità di trasferimento delle azioni ordinarie TELECOM ITALIA.

Art. 8 - Agente di Calcolo

TradingLab Banca SpA opererà quale Agente di Calcolo ai fini delle rilevazioni e ai fini dei precedenti artt. 5 e 7. Resta inteso che le determinazioni operate dall'Agente di Calcolo saranno informate a metodologie di generale

accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi degli eventi indicati in tali articoli.

Art. 9 - Garanzie

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 10 - Servizio del prestito

Il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

Art. 11 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Eliminato: è

Art. 12 - Regime fiscale

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D. Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ed al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le obbligazioni.

Art. 13 - Quotazione

Non è prevista la quotazione del presente prestito obbligazionario sui mercati gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.

Eliminato: L'Emittente non richiederà l'ammissione alla

Art. 14 - Varie

Tutte le comunicazioni di CENTROBANCA agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e CENTROBANCA sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di Milano e tale autorità rimane l'unica competente senza che sia ammessa deroga alcuna.

Eliminato: ufficiale di Borsa del presente p

Corporate Action

4 agosto 2003 fusione per incorporazione di Telecom Italia SpA in Olivetti SpA, con contestuale cambio di denominazione di Olivetti SpA in Telecom Italia SpA e conseguente concambio con assegnazione fattore rettifica 3,300871 codice reuters TLIT.MI